

Isera, 21 febbraio 2020

OGGETTO: RISPOSTA CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'AVVISO DI NUOVA ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE RETI DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE E/O CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DI ISERA SRL

Con la presente nota il Comune di Isera intende rispondere alle richieste di chiarimento formulate da parte degli operatori economici interessati all'asta in oggetto.

RICHIESTA DI PROROGA: è stata accordata una proroga ai sensi della quale la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è la seguente: **ore 12:00 del giorno 10 marzo 2020.**

REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE NEI CONFRONTI DI SOCIETA', LORO CONTROLLATE, CONTROLLANTI E CONTROLLATE DA UNA MEDESIMA CONTROLLANTE CHE GESTISCONO DI FATTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN VIRTU' DI AFFIDAMENTO DIRETTO O DI PROCEDURA NON AD EVIDENZA PUBBLICA

Il richiamo dell'art. 14 co.5, D. Lgs. 164/2000, di cui al primo periodo del punto 3 dell'avviso d'asta ("*Soggetti ammessi a partecipare*") fa riferimento alle tipologie di soggetti di cui al primo periodo dello stesso ("*alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata*") ma non alle esclusioni in essa previste, e ciò per due motivi:

1)la gara bandita non ha ad oggetto l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas ma la cessione della rete e la cessione del ramo d'azienda, cui la stessa conseguirà;

2)al momento della pubblicazione dell'asta ci si trova ancora nel periodo transitorio, nelle more delle gare di ambito, che è disciplinato dall'art. 15 del D. Lgs. 164/2000. Il comma 6 dell'art. 15 chiarisce che "*decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14.*" Peraltro, anche per la prima gara d'ambito, il comma 10 dell'art. 15 del D. Lgs. 164/2000 prevede la non applicazione delle esclusioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 14.

Dunque il richiamo all'art. 14, comma 5, deve essere letto congiuntamente all'art. 15, commi 6 e 10, dello stesso Decreto, comunque operanti, ancorché non espressamente richiamati.

In estrema sintesi è da ritenere pacifico che per l'asta in oggetto **non sia operante il divieto di partecipazione** per le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea, gestiscono di fatto, o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura ad evidenza pubblica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN ORDINE AL MOMENTO IN CUI DEVE ESSERE PAGATO L'IMPORTO PER LA CESSIONE DELLA RETE NONCHE' AL MECCANISMO DEL "CONGUAGLIO" DEL PREZZO DEFINITO ALLA LETTERA C) DEL BANDO.

Premesso che, trattandosi di gara a doppio oggetto:

1) per la parte attinente al valore della cessione del ramo d'azienda (come da ultimo periodo del punto 4 b), il pagamento alla Isera srl dovrà avvenire in denaro, una volta perfezionato l'iter di cui ai punti 4 l), 4 m) primo rigo e punto 8, ovvero al momento della sottoscrizione del relativo contratto;

2) per la parte attinente al valore delle reti, non essendo ad oggi certo il valore finale, il pagamento del corrispettivo "provvisorio" va corrisposto a seguito della procedura di gara che, ove non specificato "gara d'ambito", è da intendersi "gara comunale".

Posto che il valore di VIR è un valore provvisorio sino alla gara d'ambito, la lettera b) del punto 4 del bando prevede quali siano le modalità per determinare il valore finale della rete a seguito della gara di ambito stessa.

Il pagamento nella forma mista (acconto + titoli) prevista dal bando di gara, e che risulterà dalle modalità espresse nell'offerta (Allegato B), dovrà dunque contenere:

-l'ammontare dell'acconto (il cui valore a base d'asta corrisponde ad euro 256.896,00.-), da versare in denaro dopo la gara comunale alla firma del relativo contratto (con le procedure previste dal bando al punto 4 e2);

-le modalità di pagamento della differenza fra valore VIR di euro 1.284.480,00.- e l'acconto pagato, scegliendo fra le alternative di cui al punto 4 e3 (cessione quote/azioni societarie, ovvero le stesse integrate da assunzione mutuo con Cassa del Trentino).

Il conguaglio in favore dell'aggiudicatario avverrà con la restituzione allo stesso di un numero di azioni/quote del valore pari alla differenza tra il corrispettivo riconosciuto in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune ed il valore riconosciuto a seguito della gara ATEM (VIR o RAB).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN ORDINE AL VALORE DI VIR E DELLA RAB.

Il valore VIR è provvisorio sino all'aggiudicazione della gara d'ambito sulla base della quale verrà determinato il conguaglio.

L'aconto, come detto, verrà pagato al momento della firma del contratto, successivamente alla gara comunale, così come le quote/azioni societarie (eventualmente integrate dal mutuo) che dovranno essere cedute al momento della sottoscrizione del contratto tra Comune di Isera ed aggiudicatario.

Il conguaglio, che avverrà solamente a seguito di aggiudicazione della gara d'ambito, sarà costituito dalla differenza tra i due valori, quello ad oggi stimato e "pagato" (di euro 1.284.480,00.-) e quello definito dall'esito della gara d'ambito (lettera b) del punto 4).

Nella diversa ipotesi in cui il vincitore della gara comunale fosse anche l'aggiudicatario della gara d'ambito ATEM, il conguaglio sarà determinato (a seguito di gara ATEM) quale differenza tra il valore offerto in sede di gara comunale (VIR di euro 1.284.480,00.-) ed il valore della RAB rideterminato dall'aggiornamento presso ARERA.

Non è considerato il caso che tale aggiornamento non abbia corso essendo un adempimento obbligatorio previsto dal bando, è dunque incerto solo nel quantum. La richiesta di rettifica è in corso di esecuzione essendo già stata presentata all'Autorità nel mese di febbraio 2020 secondo le procedure previste dalla legge.

I valori della RAB sono aggiornati al 2019, come da relazione della Utiliteam n. 19.3504.01 del 21/02/2019 mentre i valori VIR sono calcolati al 31.12.2017 in quanto, successivamente, non vi sono stati nuovi investimenti che ne abbiano modificato significativamente il valore (valore che è comunque provvisorio).

Con tale meccanismo si è voluto ricondurre unicamente in capo all'amministrazione comunale il rischio legato all'importo definitivo che il nuovo proprietario/gestore otterrà in base a quanto disciplinato dalla normativa di settore a favore dell'aggiudicatario del servizio d'ambito.

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPARTENENZA DELLE QUOTE/AZIONI ED ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 175/2016 (DECRETO MADIA)

Sicuramente il meccanismo di pagamento, pensato come strumento di flessibilità in favore degli operatori economici, così come il “conguaglio” a fine gara d’ambito, intende lasciare un margine di ampia discrezionalità ai soggetti partecipanti, come si evince dal punto 4 e3.

Quanto alle quote/azioni da cedere non è previsto un vincolo di appartenenza alla società offerente, nonostante le considerazioni logiche di motivazione necessaria alla luce del decreto Madia, portino a ritenere accettabili solo le cessioni di titoli dalla società partecipante o, quanto meno, dalla società controllante o da altre società appartenenti al medesimo del gruppo.

Proprio per questo il richiesto andamento dei titoli tende a garantire il comune sull’acquisizione di una partecipazione societaria sicura e conveniente.

La società offerente deve trovare le modalità e le condizioni per consentire al comune l’accesso nella società con l’acquisizione dei titoli, in luogo del denaro, quale corrispettivo per la cessione dei beni.

L'accettazione dei titoli è necessariamente disposta dal Consiglio Comunale perché si tratta di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti e si applica il disposto dell'art. 8 comma 1, dell'art. 7 commi 1 e 2 e dell'art. 5 comma 1 del Decreto 175/2016 (decreto Madia).

La previsione di “adeguate forme di garanzia” sono una riserva nell’ipotesi in cui i titoli proposti già non le diano in termini di solidità ed affidabilità. Pertanto esse rimangono una mera eventualità.

Ovviamente, ove l’offerta fosse limitata alla cessione del ramo d’azienda (modello B1 di offerta economica), condizione possibile a discrezione dell’offerente, non sarà necessaria l’approvazione dell'accettazione delle quote/azioni da parte del Consiglio Comunale di Isera.

CHIARIMENTI IN ORDINE AI SEDIMI ED AREE DI PARTINENZA OVE SONO UBICATE LE SEI CABINE DI SECONDO SALTO.

Le sei cabine menzionate, erette dal Comune, insistono in parte su sedime di proprietà comunale ed in parte su sedimi privati. La situazione è quella indicata nell'allegato A).

Di n. 3 cabine c'è già la proprietà comunale (n. 2, 3 e 4), di una di esse (la n. 4) c'è già il relativo accatastamento. Relativamente alla sesta ed alla settimana sono già stati pagati i valori di sedime mentre la quinta è da definire.

Si allega alla presente, sub B), l'analisi dei prezzi opere e impianti civici gasdotti “CRN” che acclara un valore dei terreni pari ad euro 23,00.-/mq come indicato anche nel punto 4.4. della relazione della Utiliteam (valore di rimborso al 31/12/2017 dell’impianto di distribuzione gas del comune di Isera).

Il Comune si impegna ad acquisire la proprietà di tutte le suddette particelle ed a cederle all’aggiudicatario entro il 31.12.2020.

CHIARIMENTI IN ORDINE AGLI IMPORTI RELATIVI AI CONTRATTI SERVIZIO ED ALTRI ONERI

I contratti di servizio scaduti, che sono gli unici segnalati da Isera srl, vengono annualmente rinnovati in considerazione della necessaria continuità dei servizi e della loro assoluta temporaneità data dalle avviate procedure di cessione delle attività.

Il contratto con Studio Monti Matuella e associati ha il valore annuale di euro 10.000,00.-. E' possibile concordare il recesso dal contratto esaurite le pratiche in essere.

Il contratto con CPL Concordia prevede:

- la fornitura del software DIGAS, portale e manutenzione ordinaria: euro 1.083 al mese;
- servizio di gestione popolamento RCU e aggiornamento SII: euro 750,00.- al mese;
- consulenza normativa outsourcing: euro 1.250,00.- al mese.

Il contratto con CPL concordia ha scadenza il 30.06.2020.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DELL'ATTUALE DIPENDENTE DI ISERA SRL

La retribuzione annua lorda dell'attuale dipendente di Isera srl corrisponde all'incirca ad Euro 34.954,00.-.

A questo importo vanno aggiunti i contributi a carico dell'azienda e gli accantonamenti per il TFR.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GARANZIA PROVVISORIA ED ALLA GARANZIA DEFINITIVA

Si precisa che per la partecipazione all'asta non è prevista la presentazione di cauzione definitiva.

Il/RUP di gara
Dott.ssa Mariana Garniga

